



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi Strutturali di Scuola
Scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi"
Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va)
Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122
E-mail: VAIC82600D@istruzione.it
Web: <http://www.scuola-portoceresio.edu.it>
Posta Elettronica Certificata: VAIC82600D@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF006X

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Examination Centre 34436



green
school

“Divieto, sanzioni e limiti all'uso di telefoni cellulari ed apparecchiature audio-video.”

Al personale tutto
Agli alunni
ATTI
ALBOWEB

In ossequio alle «*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica*» predisposte dal *Ministro della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 30 dip. segn. del 15 marzo 2001* e *x.m.e.l.* e riportato nel Regolamento d'Istituto, si emanano le seguenti disposizioni relative all'oggetto:

Art. 1: Fondamento del divieto.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Infatti, in tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione per chi lo usa, oltre che una grave mancanza di rispetto per gli alunni e il personale tutto, configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, tesa a stimolare la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Art. 2: Divieto di uso di telefoni cellulari ed altri apparati elettronici da parte del personale scolastico.

Alla luce del principio esposto nell'articolo precedente, *durante le lezioni, le attività di laboratorio, di stage, progettuali e in genere tutte le attività didattiche e formative della scuola, è fatto divieto al personale tutto di utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all'attività didattica.*

Tale divieto si estende a tutto il tempo di permanenza degli alunni in qualsiasi locale dell'Istituto scolastico (come corridoi, bagni, cortili, androni etc.), nonché negli altri luoghi in cui essi si trovino per svolgere attività organizzate e/o connesse a quelle scolastiche.

Il fatto altresì divieto di tenere in vista le apparecchiature suddette, per quanto spente. Esse, quindi, se portate con sé nei luoghi di cui al comma 2, dovranno essere custodite dal personale a loro esclusiva cura, non potendosi addebitare all'Istituto alcuna responsabilità in ordine al loro smarrimento o sottrazione.

Art. 3: Applicazione del divieto al personale Docente supplente ed esperti.

Il divieto suddetto (C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998), si applica anche a tutti i docenti supplenti, agli esperti, supplenti e in generale a tutto il personale che operi nell'Istituto in relazione allo svolgimento delle attività didattiche, laboratoriali, progettuali o tecniche dello stesso. Tale personale, dunque, non potrà utilizzare il telefono cellulare quando è impegnato nelle aule, nei laboratori e, in generale, quando svolge attività didattiche con gli allievi.

Art. 4: Deroghe per il personale scolastico.

La scuola garantisce comunque la possibilità di comunicazione reciproca tra colleghi, famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il personale scolastico che si trovi in una situazione di particolare gravità e rilevanza potrà chiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione ad utilizzare il telefono cellulare anche in corso di attività didattica.

Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata per iscritto con l'indicazione della sua durata temporale. Anche in tali casi, tuttavia, i docenti dovranno far uso del telefono cellulare nel modo più breve possibile facendo comunque presente agli alunni di avere ricevuto espressa autorizzazione al riguardo.

Art. 5: RegISTRAZIONI audio-video – fotografie – copia certificati e/o documenti.

I docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno della scuola con dispositivi in dotazione alla scuola e successivamente utilizzare e divulgare questi dati personali acquisiti, sono obbligati a:

a) informare l'interessato circa la modalità e la finalità del trattamento, il diritto di cancellazione o trasformazione in forma anonima, gli estremi identificativi di colui che ha raccolto i dati;

b) Acquisire il consenso dell'interessato, che deve essere scritto per i dati sensibili. Resta comunque vietato diffondere dati sulla salute delle persone (*direttiva M.I.C.R. n. 104 del 30-11-07*)

In caso di violazioni dei predetti divieti si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Lorenza LAMA, C.F.I.

Lorenza Lama